



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 322/2021

del 10 dicembre 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/655]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/669 della Commissione, del 23 aprile 2021, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e della L-lisina base, liquida, prodotti da *Corynebacterium casei* KCCM 80190 o *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80216 o *Corynebacterium glutamicum* KCTC 12307BP, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del sale di sodio di dimetilglicina come additivo per mangimi ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione, del 30 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* CECT 4515 come additivo per mangimi e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del *Bacillus amyloliquefaciens* CECT 5940 come additivo per mangimi ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi ⁽⁷⁾.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 abroga il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione ⁽⁸⁾ e il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione ⁽⁹⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 141 del 26.4.2021, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.4.2021, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 3.5.2021, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68.

⁽⁹⁾ GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5.

- (9) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 1zzg (Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - ”- **32021 R 0758**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021 (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5)”;
2. al punto 2za (Regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - ”- **32021 R 0718**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/718 della Commissione, del 30 aprile 2021 (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 10)”;
3. al punto 2zn (Regolamento di esecuzione (UE) n. 887/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
 - ”- **32021 R 0733**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11)”;
4. al punto 217 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/961 della Commissione) e al punto 365 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1395 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:
 - ”, modificato da:
 - **32021 R 0733**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/733 della Commissione, del 5 maggio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 11)”;
5. dopo il punto 406 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
 - ”407. **32021 R 0658**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/658 della Commissione, del 21 aprile 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di *Origanum vulgare* L. subsp. *hirtum* (Link) letsw. var. Vulkan (DOS 00001) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 137 del 22.4.2021, pag. 16)
 - 408. **32021 R 0669**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/669 della Commissione, del 23 aprile 2021, relativo all'autorizzazione del monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro, e della L-lisina base, liquida, prodotti da *Corynebacterium casei* KCCM 80190 o *Corynebacterium glutamicum* KCCM 80216 o *Corynebacterium glutamicum* KCTC 12307BP, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 141 del 26.4.2021, pag. 7)
 - 409. **32021 R 0709**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/709 della Commissione, del 29 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da *Escherichia coli* KCCM 80212 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 147 del 30.4.2021, pag. 8)
 - 410. **32021 R 0719**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/719 della Commissione, del 30 aprile 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da *Corynebacterium glutamicum* CGMCC 7.358 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 12)
 - 411. **32021 R 0758**: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/758 della Commissione, del 7 maggio 2021, relativo allo status di determinati prodotti come additivi per mangimi che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e al ritiro dal mercato di determinati additivi per mangimi (GU L 162 del 10.5.2021, pag. 5)”;
6. il testo dei punti 1zo (Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione) e 1zzzzr (Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/658, (UE) 2021/669, (UE) 2021/709, (UE) 2021/718, (UE) 2021/719, (UE) 2021/733 e (UE) 2021/758 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'11 dicembre 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Rolf Einar FIFE

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.